



COMUNE DI PISA
DIREZIONE PATRIMONIO
P.O. Ufficio Espropri e Demanio Marittimo
U.O. Espropri

~
Palazzo Pretorio - Via del Moro, 2

Tel: 050 910251 / 050 910585
050 910259

e-mail: espropri@comune.pisa.it
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
orario di apertura:
martedì: 9.00 - 13.00
giovedì: 15.00 - 17.00

Pisa, 18 novembre 2020

Oggetto: Aree cedibili in proprietà o con diritto di superficie ai sensi leggi n.167/62, n.865/71 e n.457/78.

RELAZIONE TECNICA

L'art.172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dispone che al bilancio di previsione sono allegati, tra l'altro, i seguenti documenti : -"la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29 maggio 1996, esecutiva, è stato approvato il P.E.E.P., denominato P.E.E.P. '95.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29 aprile 2004, esecutiva, è stato approvato definitivamente il Piano di Zona denominato "P.E.E.P. 2003" e relativo P.P.A. 2003/2005.

Nell'ambito dei suddetti strumenti urbanistici risultano disponibili le seguenti aree di proprietà comunale:

-lotto di circa mq.8.000= con destinazione servizi, nell'ambito dell'area n.1 di via Baracca facente parte del P.E.E.P. '95.

Come risulta dal parere dell'Ufficio Ambiente di questo Comune in data 21.05.2019 prot.53742, relativo ad un'area posta nelle vicinanze di quella in esame e compresa nella stessa area classificata P3 (pericolosità da alluvione elevata), la vigente normativa regionale (L.R. n.41/2018) non consente sull'area suddetta interventi di nuova edificazione se non previa realizzazione di interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica che assicurino l'abbassamento del livello di rischio e che tali interventi non risultano ad oggi determinabili sia in termini di tempi che di contenuti.

Si propone quindi di ottemperare al disposto dell'art.172 del citato D. L.gs. n.267/2000, dando atto che allo stato attuale non sussistono nell'ambito comunale aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie.

Il funzionario responsabile
Gabriele Ricoveri